

ACCORDO AZIENDALE EX ART. 8 D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138

Oggi 10 marzo 2020,

presso la sede di Alstom Ferroviaria Savigliano si sono incontrati

- **Alstom Ferroviaria Spa** (di seguito, anche “Alstom” oppure la “Società”) nelle persone di Davide Viale, Letizia Ozello, Dario D’Addea
- **CONFINDUSTRIA CUNEO** – Unione Industriale della Provincia nella persona di Carlo Baudena
- la **R.S.U.** dello stabilimento: Stefano Cassine, Modesto Comes, Paolo Giordanengo, Maurizio La Spina, Emilio Mottura, Renato Perri, Mauro Tomatis, Riccardo Verardi;
- le **OO.SS.** territoriali Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic, Anqui;

al fine di definire il presente accordo aziendale ex art. 8 D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148


Dopo ampia discussione e confronto, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Premesso che:

- A. l’attività di Alstom Ferroviaria e, in particolare, quella dello stabilimento di Savigliano, si caratterizza per essere una attività di progettazione e produzione di materiale rotabile “a commessa”, in un contesto di mercato fortemente concorrenziale quale quello ferroviario italiano contraddistinto da un esiguo numero di clienti vs una pluralità di potenziali concorrenti, anche stranieri. Tali commesse o progetti hanno, per la natura del prodotto stesso, durata pluriennale, con possibilità da parte della clientela di incrementare le quantità di treni richiesti o di variare i tempi di consegna, senza che ciò possa comportare deviazioni rispetto agli impegni assunti in fase di aggiudicazione di gara in termini di costi, qualità e lead time;
- B. tale variabilità rende per Alstom Ferroviaria oltremodo complicata la programmazione analitica e definitiva su base pluriennale della prestazione lavorativa necessaria per evadere le commesse ricevute e per poter fare fronte agli incrementi delle proprie esigenze produttive (maggior numero dei treni da consegnare rispetto agli impegni iniziali), così come alla eventuale dilatazione temporale delle consegne;

The bottom of the page contains several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there are approximately 12 distinct signatures of varying lengths and styles, some appearing to be initials or full names. The signatures are scattered across the bottom third of the page, with some overlapping.

- C. Alstom Ferroviaria ha una capacità previsionale rispetto alle commesse acquisite limitata a quanto previsto negli "accordi quadro": a seguito di aggiudicazione di una gara, viene stipulato un accordo che individua l'interesse del cliente ad acquistare un numero massimo di treni, garantendo ab origine solo un numero minimo (primo contratto applicativo). Di conseguenza, non è possibile conoscere con adeguato anticipo i livelli di produzione che saranno richiesti su base pluriennale se non basandosi sui contratti applicativi di volta in volta siglati e, quindi, programmare anticipatamente su base pluriennale il numero delle risorse stabili e non, da utilizzare nello stabilimento produttivo di Savigliano per fare fronte alle esigenze collegate al business aziendale;
- D. allo scopo di poter soddisfare in modo tempestivo ed efficiente gli impegni assunti coi clienti, in un contesto di *business* in cui Alstom Ferroviaria ha intenzione di consolidare e incrementare gli investimenti sullo Stabilimento di Savigliano anche in termini di mantenimento e incremento dell'occupazione sia dal punto di vista della stabilità sia della qualità della stessa, la Società ha l'esigenza di poter ricorrere a forme contrattuali di impiego temporaneo, in aggiunta alla forza lavoro stabilmente inserita nell'organico aziendale;
- E. in tale contesto, le limitazioni all'utilizzo degli strumenti contrattuali temporanei di lavoro introdotte dal D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, così come modificato dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito in L. 9 agosto 2018, n. 96, sono difficilmente compatibili con il *business* e la organizzazione aziendale di Alstom Ferroviaria;
- F. le Parti, pertanto, concordano sull'opportunità di dettare una nuova disciplina organica, sia dei contratti di lavoro a tempo determinato che di somministrazione di lavoro a tempo determinato che, tenuto conto delle esigenze di *business* di Alstom Ferroviaria, sia finalizzata a garantire maggiore stabilità occupazionale e a realizzare la prospettiva di poter raggiungere maggiori livelli occupazionali: l'accrescimento delle competenze professionali e la loro valorizzazione su un più ampio arco temporale incrementa le possibilità di stabilizzazione dei testé citati contratti nell'ottica di miglioramento della qualità degli stessi, risultando al contempo funzionale all'incremento della competitività sul mercato, nonché della produttività e della redditività di impresa;
- G. le Parti, quindi, hanno individuato nell'accordo di prossimità ex art. 8 D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148, lo strumento per raggiungere le finalità sopra indicate,



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including several illegible scribbles and initials.

attraverso l'introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in materia di contratti a termine e di ricorso alla somministrazione di lavoro;

H. in tale più ampio contesto, le Parti hanno inteso avvalersi anche delle prerogative assegnate alla autonomia contrattuale collettiva dagli artt. 19, 23 e 31 del novellato D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, nella determinazione dei limiti temporali e dei limiti quantitativi di ricorso al contratto a termine ed al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato;

I. i rappresentanti sindacali firmatari del presente accordo rappresentano la maggioranza dei componenti della RSU.

Tutto ciò premesso, le Parti dichiarano e convengono quanto segue.

1. Premesse

1.1. Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente accordo aziendale ("l'Accordo").

2. Ambito di applicazione

2.1. Il presente Accordo si applica ai contratti di lavoro a termine attivati, prorogati o rinnovati dal 10 marzo 2020.

2.2. Il presente Accordo si applica, altresì, ai rapporti di lavoro in regime di somministrazione di lavoro a tempo determinato per i periodi di missione attivati, prorogati o rinnovati dal 10 marzo 2020.


2.3. Per quanto concerne in particolare il rinnovo, le parti, nell'ottica di conservare e accrescere la professionalità acquisita nel corso dell'esperienza lavorativa con contratti di somministrazione a tempo determinato, convengono che in caso di fabbisogni ulteriori rispetto a quelli programmati verrà data priorità, nell'inserimento di nuovo personale, ai lavoratori precedentemente attivi.

A collection of approximately 15 handwritten signatures in blue ink, arranged in two rows. The signatures vary in style, including some that appear to be initials or stylized names. The top row contains about 6 signatures, and the bottom row contains about 9 signatures.

1. Disciplina specifica per i contratti di lavoro a tempo determinato

- 1.1. Le Parti convengono che la durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato, comprensiva di proroghe e rinnovi, non possa superare i 36 mesi.
- 1.2. Resta ferma la possibilità di stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi con un lavoratore che abbia già raggiunto il limite di cui al precedente punto 3.1, secondo le modalità di cui all'art. 19, comma 3, D.lgs. n. 81/2015.
- 1.3. Le Parti convengono che per i primi 24 mesi complessivi di durata del contratto di lavoro a tempo determinato, anche attraverso una successione di contratti, quindi comprensivi di proroghe e rinnovi, non sia necessario inserire alcuna causale giustificativa per il ricorso a tale strumento temporaneo di lavoro.
- 1.4. Le Parti convengono che, dopo i primi 24 mesi complessivi di durata del contratto di lavoro a tempo determinato, quindi comprensivi di proroghe e rinnovi, la ulteriore prosecuzione del rapporto con contratto a termine sarà subordinata alla ricorrenza di una delle seguenti esigenze aziendali:
 - a) sostituzione di lavoratori assenti. In tal caso, il contratto di lavoro dovrà riportare il codice ALPS del lavoratore sostituito, nonché le mansioni disimpegnate, la data presunta di rientro e i motivi della sostituzione;
 - b) incremento delle quantità di treni e/o variazione dei tempi di consegna da parte dei clienti. In questo caso, il contratto di lavoro dovrà riportare il nominativo del progetto e il numero di treni in più dal medesimo cliente commissionati, con il relativo periodo di esecuzione, e/o la nuova programmazione delle consegne.

Si precisa che i lavoratori chiamati a prestare servizio con contratto a termine per effetto dei maggiori volumi registrati in produzione e/o per effetto della variazione dei tempi di consegna sono riconducibili non unicamente ai lavoratori chiamati ad operare nel processo di produzione dei treni, ma anche agli operai ed agli impiegati che svolgono servizi e attività accessori ed ancillari rispetto alla produzione dei treni (qualità, logistica, industrializzazione, collaudo testing, finance, etc.).



A collection of approximately 15 handwritten signatures in blue ink, scattered across the bottom of the page. Some signatures are more legible, such as 'M.L.', 'P.G.', 'PR', 'SM', and '22', while others are highly stylized and difficult to decipher.

Si precisa, altresì, che i lavoratori chiamati a prestare servizio con contratto a termine per effetto dei maggiori volumi registrati in produzione e/o per effetto della variazione dei tempi di consegna, svolgeranno le proprie prestazioni con riferimento a tutti i progetti in esecuzione, a prescindere dal progetto indicato nel contratto;

- c) esigenze temporanee ed oggettive, estranee all'ordinaria attività;
- d) esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

1.5. Le Parti convengono che il termine del contratto a tempo determinato potrà essere prorogato, con il consenso del lavoratore, per un massimo di quattro volte nell'arco dei 36 mesi, a prescindere dal numero dei contratti.

2. **Disciplina specifica per i rapporti in regime di somministrazione di lavoro a tempo determinato**

2.1. Le Parti convengono che il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, comprensiva di proroghe e rinnovi, non possa superare i 36 mesi.

2.2. Le Parti convengono che per i primi 24 mesi complessivi di durata del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, quindi comprensivi di proroghe e rinnovi, non sia necessario inserire alcuna causale giustificativa per il ricorso a tale strumento temporaneo di lavoro.

2.3. Le Parti convengono che, dopo i primi 24 mesi complessivi di durata del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, quindi comprensivi di proroghe e rinnovi, la ulteriore prosecuzione del rapporto sarà subordinata alla ricorrenza di una delle seguenti esigenze aziendali:

- a) sostituzione di lavoratori assenti. In tal caso, il contratto commerciale tra agenzia di somministrazione ed Alstom Ferroviaria dovrà fare riferimento al lavoratore sostituito, nonché alle mansioni disimpegnate, alla data presunta di rientro e ai motivi della sostituzione;
- b) incremento delle quantità di treni e/o variazione dei tempi di consegna da parte dei clienti. In questo caso, il contratto commerciale tra agenzia di somministrazione ed Alstom Ferroviaria dovrà riportare il nominativo del progetto e il numero di treni in più dal medesimo cliente commissionati, con il relativo periodo di esecuzione, e/o la nuova programmazione delle consegne.

M *P.G.* *Mh* *dz* *TR* *20* *JM* *ch* *R* *st*

Si precisa che i lavoratori utilizzati nello stabilimento produttivo con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato per effetto dei maggiori volumi registrati in produzione e/o per effetto della variazione dei tempi di consegna sono riconducibili non unicamente ai lavoratori chiamati ad operare nel processo di produzione dei treni, ma anche agli operai ed agli impiegati che svolgono servizi e attività accessori ed ancillari rispetto alla produzione dei treni (qualità, logistica, industrializzazione, collaudo testing, finance, etc.).

Si precisa, altresì, che i lavoratori utilizzati nello stabilimento produttivo con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato per effetto dei maggiori volumi registrati in produzione e/o per effetto della variazione dei tempi di consegna, svolgeranno le proprie prestazioni con riferimento a tutti i progetti in esecuzione, a prescindere dal progetto indicato;

- c) esigenze temporanee ed oggettive, estranee all'ordinaria attività;
- d) esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

2.4. Le Parti convengono che il termine del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato potrà essere prorogato, con il consenso del lavoratore, per un massimo di sei volte nell'arco dei 36 mesi, a prescindere dal numero dei contratti.

3. Disposizioni comuni

3.1. Alstom Ferroviaria, nell'ottica di conservazione delle competenze tecniche presenti, si impegna fin d'ora a stabilizzare 30 lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro con riferimento a lavoratori utilizzati nello stabilimento Savigliano appartenenti alla categoria legale degli operai, entro e non oltre il mese di marzo 2021.

3.2. Alstom Ferroviaria si impegna inoltre a garantire - entro e non oltre il 31 marzo 2021 - il ricambio generazionale (turnover) da qualsiasi causa determinato, e in particolare da pensionamenti anticipati collegati al raggiungimento della cd. "Quota 100" e/o alla concessione dei benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto previsti dall'art. 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (un appartenente alla categoria legale operai si dimette - un lavoratore con contratto di somministrazione di lavoro operaio viene stabilizzato).

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'P.G.', 'mhw', '2a', 'PR', 'EA', and others.]

- 3.3. Nell'ambito delle suddette stabilizzazioni e compatibilmente con le esigenze tecnico, produttive e organizzative aziendali, verrà data priorità ai lavoratori con prestazione di somministrazione maggiore.
- 3.4. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 2.3, qualora sussista in relazione ai carichi produttivi la necessità di conservare le professionalità acquisite oltre il periodo di 24 mesi, Alstom Ferroviaria valuterà in alternativa l'attivazione di contratti di somministrazione a tempo indeterminato.
- 3.5. Alstom Ferroviaria, infine, nell'ottica di consolidamento delle competenze ingegneristiche e quale investimento in previsione di nuove gare e/o progetti, si impegna fin d'ora ad assumere a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato professionalizzante, ulteriori nr. 20 impiegati/quadri nell'ambito dell'ente Ingegneria entro il 31 marzo 2021.

4. Disposizioni finali

- 4.1. Il presente Accordo entra in vigore il giorno della sua sottoscrizione e verrà a scadenza il 31 dicembre 2022. Qualora non intervenga disdetta da una delle Parti almeno tre mesi prima della data di scadenza, l'accordo verrà prorogato di anno in anno.
- 4.2. Le Parti, in presenza di modifiche al regime attuale di regolamentazione dei contratti a termine e dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, si impegnano a valutare l'opportunità della rinegoziazione del contenuto del presente Accordo in funzione di un suo eventuale adeguamento alle nuove disposizioni.
- 4.3. L'applicazione del presente accordo è subordinata allo scioglimento della riserva da parte della RSU e delle OO.SS firmatarie, che avverrà con apposita comunicazione da effettuare a Confindustria Cuneo



Letto, confermato e sottoscritto

Alstom Ferroviaria S.p.A.

Dei
Stive delo
Dario D'Adde

p. CONFINDUSTRIA CUNEO -

Unione Industriale della Provincia

[Signature]

Manrico Zucchi
La R.S.U.

Federico Matti
Enrico Basso
[Signature]

Modulo Line
[Signature]

p. le OO.SS.

[Signature]
Seppio Delo
[Signature]

Riccardo D'Ercole
Paolo Giordano